

avverso la sentenza n. 1814/15/2017 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 04/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CRICENTI.

FATTO E DIRITTO

La società [REDACTED] ha proceduto a ristrutturare un immobile di sua
disponibilità, mutando la distribuzione interna, all'esito della quale si sarebbe
verificata una riduzione dell'area destinata alla produzione ed un aumento di
quella destinata a magazzino.

In ragione di tale mutamento interno, la società ha proposto, tramite
procedura "docsa", una revisione in meglio del valore catastale, chiedendo che
venisse ridotto a cifre minori.

Agenzia delle Entrate, invece, ha respinto tale richiesta confermando il valore
catastale precedente.

La società ha proposto ricorso, respinto in primo ed accolto in secondo,
con l'argomento che il giudice di primo grado non aveva accertato se l'ufficio
avesse o meno operato una valutazione diretta, come denunciato dal ricorrente
con l'atto introduttivo.

Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso tale
pronuncia, denunciando omessa valutazione di un fatto controverso, quale era
appunto quello dell'avvenuto sopralluogo.

Si è costituita la società che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per
difetto di autosufficienza, e la sua infondatezza nel merito, ulteriormente
illustrando il ricorso con memoria.

Il ricorso è fondato.

Intanto il ricorso va dichiarato ammissibile. Non è fondata l'eccezione che
lamenta difetto di autosufficienza del ricorso, in quanto è agevole comprendere
dalla stessa lettura del ricorso, e senza ricorrere ad altri atti, quale è la doglianza
del ricorrente; ma neanche è fondata l'altra eccezione di inammissibilità basata
sul rilievo secondo cui il ricorso conterrebbe in un unico motivo due denunce
alternative ed incompatibili. In realtà la doglianza è unica ed è relativa alla
omessa pronuncia su un fatto controverso e decisivo.



Nel merito.

La stessa decisione di appello dà atto che i giudici di primo grado non hanno verificato se l'ufficio aveva o meno operato una stima e valutazione diretta dell'immobile; circostanza che era stata evidenziata dal ricorrente e sulla quale era basato, in parte, il ricorso iniziale.

Tuttavia, preso atto che i giudici di primo grado erano incorsi in questa omissione, quelli di secondo hanno accolto, per ciò stesso, l'appello della contribuente.

Questa statuizione è in violazione delle regole del giudizio, e costituisce omessa decisione su un fatto (se vi fosse stata o meno valutazione diretta a seguito di sopralluogo) rilevante (poiché era necessario appurare la nuova consistenza) e controverso.

Infatti i giudici di secondo grado, preso atto che su quel fatto non c'era stata pronuncia del giudice di prime cure, avrebbero dovuto accertare essi stessi e pronunciarsi di conseguenza sul fatto controverso, piuttosto che riformare la decisione a motivo dell'omessa pronuncia.

Il giudizio di appello tributario ha natura devolutiva piena e comporta che il giudice di appello debba accertare nuovamente le questioni poste in primo grado e riproposte in secondo, essendo l'appello volto al riesame della causa nel merito (Cass. n. 1200 del 2016).

Costituisce dunque vizio di omessa pronuncia il fatto di avere riformato la pronuncia di primo grado sul presupposto della omessa decisione su un fatto rilevante e controverso, anziché decidere direttamente su quel fatto.

L'accoglimento del primo motivo determina assorbimento del secondo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale di ^{de} Roma, in diversa composizione.

Roma 24.10.2018

